

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 982/AV3 DEL 27/07/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE PER TIROCINIO PRESSO L'ASUR/AREA VASTA 3 DELLA
DR.SSA LIVIA DELLA MORA MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO
ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI OFTALMOLOGIA DELL'ALMA MATER
STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola di specializzazione in Oftalmologia di stipulare una Convenzione al fine di consentire alla specializzanda, Dr.ssa Livia Della Mora, di svolgere presso le strutture dell' Area Vasta 3, l' attività di tirocinio prevista dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi della Legge 368/1999, con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola di specializzazione in Oftalmologia secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, è di interesse specifico per l' Area Vasta 3 e per la UO di Oculistica/Oftalmologia – Ospedale di San Severino (MC) e che in questo caso quindi non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge 368 del 7 novembre 1999
- Dlgs 502 /1992
- Decreto interministeriale 60 del 4/2/2016
- Decreto interministeriale 402 del 13/6/2017
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola di specializzazione in Oftalmologia, ha chiesto di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 al fine di consentire alla propria studentessa medico specializzando, Dr.ssa Livia Della Mora, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo la Legge 368 /99 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini pratici relativi a medici in formazione specialistica

In applicazione della citata legge e ai decreti attuativi in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, è prevista la stipula di apposita convenzione, che definisca gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e specializzando), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive e durata.

Dette attività non costituiscono rapporto di lavoro e non rappresentano titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo relativo al corso di specializzazione ;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante specializzando i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante specializzando le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante specializzando, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Provvedere con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale
- Considerato che la richiesta. è compatibile con le esigenze della Unità Operativa di Oculistica/Oftalmologia dell' Ospedale di San Severino, e il Direttore della stessa U.O. ha espresso parere favorevole, è opportuno che l'ASUR/Area Vasta 3 accetti la richiesta della suddetta Università/Scuola di specializzazione e approvi lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità e specificità, non riveste carattere di convenzione quadro a valenza aziendale e pertanto, ha validità, ai fini dell'attivazione del tirocinio unicamente per l' Area Vasta 3. In tal senso quindi, non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009, che prevede l' estensione della validità dell'atto all'intera ASUR Marche

La stipula della presente convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo.

Tale convenzione ha validità di 18 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità, è di specifico interesse per l' Area Vasta 3 e per la UO Oculistica/Oftalmologia- Ospedale di San Severino (MC) , non riveste pertanto carattere di convenzione quadro a valenza aziendale, ai sensi della nota ASUR n.17592 del 07.08.2009, ma ha validità unicamente per l' Area Vasta 3;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 17602 del 7.8.2009 e n. 23827 del 14.11.2011 con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle Aree Vaste per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

SI PROPONE

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola di specializzazione in Oftalmologia di stipulare una Convenzione al fine di consentire alla specializzanda, Dr.ssa Livia della Mora , di svolgere presso le strutture dell' Area Vasta 3, l' attività di tirocinio prevista dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi della Legge 368/1999, con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola di specializzazione in Oftalmologia secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, è di interesse specifico per l' Area Vasta 3 e per la UOC di Oculistica/Oftalmologia dell' Ospedale di San Severino e che in questo caso quindi non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art 1 della L.R. 36/2013

6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C Servizio Formazione AV3
Il Dirigente
Dott.ssa Roberta Micucci

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Anna Menghi

- ALLEGATI -

Allegato tecnico dello schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA ASUR/AREA VASTA 3 DELLA DOTT.SSA LIVIA DELLA MORA MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI OFTALMOLOGIA DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa LIVIA DELLA MORA svolgere un periodo di attività formativa presso l' ASUR –Area Vasta 3 - Ospedale di San Severino Marche – U.OC di Oftalmologia;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 24/10/2017 e del 31/10/2017 Con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Verificato che il soggetto ospitante ASUR – Area Vasta 3, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”, come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
TRA**

il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, della Università Alma Studiorum di Bologna codice fiscale 80007010376 – partita IVA 01131710376, nella persona del prof Mauro Gargiulo, nato a Bari il 01/05/1961, e domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento Via Massarenti 9 a Bologna
PEC (posta elettronica certificata) dimes.dipartimento@pec.unibo.it;

E

L' ASUR Area Vasta 3 ("in seguito denominata "Soggetto ospitante"), codice fiscale 02175860424 , nella persona del rappresentante legale, Dr Alessandro Maccioni , nato a Cingoli MC il 16/09/1957, domiciliato per la carica, in Via Annibali 31/L – 62100 Piediripa di Macerata, giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.08.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. 23827 del 14.11.2011.

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e il Dipartimento di Medicina Specialistica diagnostica e sperimentale, per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della dott.ssa Livia Della Mora, medico in formazione specialistica iscritto alla **Scuola di specializzazione in Oftalmologia** dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott.ssa Della Mora, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la dott.ssa Della Mora il progetto formativo contenente (allegato 1):

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Bologna e del soggetto ospitante

Art. 7 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata non superiore ai 18 mesi previsti dall' art 3.

Art. 9 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

Le spese di bollo sono suddivise fra le parti in parti uguali.

Art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Bologna.

Bologna,

Il Direttore del Dipartimento

Prof Mauro Gargiulo

**Il Rappresentante Legale del soggetto ospitante
Direttore Area Vasta 3**

Dr. Alessandro Maccioni

ALLEGATO 1 – PROGETTO FORMATIVO RELATIVO AL DOTT.

Referente dell'Ente/Azienda

Referente della Scuola di Specializzazione

NOME E COGNOME DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA:

Scuola di Specializzazione:

A.A.

Anno di corso:

Nato a il

Codice fiscale

Telefono

e-mail

U.O. in cui si svolge la formazione specialistica:

Tutor universitario: tel. E-mail

Tutor aziendale: tel. E-mail

Data di inizio del periodo di formazione fuori rete:

Data di conclusione del periodo di formazione fuori rete:

(Attenzione: il periodo deve rientrare nell'anno accademico di iscrizione)

OBIETTIVI FORMATIVI, ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

L'assicurazione è a carico di:

- ente ospitante
- medico in formazione specialistica

DATA E FIRMA:

Il Medico in formazione

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Il Rappresentante legale della struttura ospitante